Regolamento per l'attuazione del BONUS Sociale Idrico Integrativo per l'anno 2021 e successivi nell'ambito territoriale regionale gestito da Abbanoa SpA

Art. 1 – Oggetto e finalità del Regolamento.

1. Il presente Regolamento disciplina la concessione di agevolazioni economiche sotto forma di BONUS Sociale Idrico Integrativo (da ora BONUS Integrativo) ai sensi dell'art. 8 dell'Allegato A alla Deliberazione 21 dicembre 2017, 897/2017/R/IDR, modificato e integrato con le deliberazioni 5 aprile 2018, 227/2018/R/IDR, 165/2019/R/COM e 3/2020/R/IDR (da ora TIBSI), a decorrere dall'annualità 2021.

2. Il BONUS Integrativo è da considerarsi aggiuntivo rispetto al BONUS Sociale Idrico (da ora BONUS Nazionale) istituito con il TIBSI, e costituisce un rimborso tariffario in favore delle cosiddette "utenze deboli", corrispondenti ai nuclei familiari residenti nei Comuni gestiti da Abbanoa Spa e che versano in condizioni socio-economiche disagiate, secondo i criteri indicati nel presente Regolamento.

Art. 2 – Finanziamento del BONUS Integrativo.

1. Ai sensi dell'art. 8 del TIBSI, è istituito un Fondo Integrativo finalizzato al finanziamento del BONUS Integrativo per ciascuna annualità, per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 1.1.

2. Il Fondo Integrativo è pari all'ammontare degli OP_{social} così come determinato ed approvato ai sensi del Metodo Tariffario di cui alla Deliberazione ARERA n. 897/2017/R/IDR e del successivo Metodo Tariffario di cui alla Deliberazione ARERA n. 580/2019/R/IDR, comunque nel rispetto delle future disposizioni ARERA in materia tariffaria.

3. Il fondo, pari a € 2.000.000,00, è ripartito tra tutti i comuni afferenti all'ambito territoriale gestito da Abbanoa SpA, proporzionalmente alla popolazione residente e sulla base della superficie territoriale, così come specificato nell'allegato B alla deliberazione CIA n. 38 del 27 novembre 2020.

4. L'importo così individuato è utilizzato con le modalità ed i criteri fissati nei successivi articoli del presente Regolamento.

5. La componente tariffaria OP_{social} viene aggiornata e conguagliata nel rispetto delle disposizioni ARERA in materia.

Art. 3 – Procedura di agevolazione e titolarità delle competenze.

1. Il riconoscimento del BONUS INTEGRATIVO avviene ad esito della procedura di seguito specificata, alla quale partecipano l'Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna, i Comuni ricadenti nell'ambito territoriale gestito da Abbanoa SpA e il Gestore del Servizio Idrico Integrato Abbanoa SpA.

2. È compito dell'EGAS la definizione del presente Regolamento attuativo e delle eventuali modifiche e integrazioni, nel rispetto ed in coerenza con i provvedimenti emanati dall'ARERA, nonché la verifica della corretta attuazione del Regolamento stesso.

GCSLR - ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA - 0 - 1 - 2024-02-05 - 0000532

3. I comuni, singoli o associati, sono i soggetti competenti ad individuare gli aventi diritto al BONUS INTEGRATIVO e deputati allo svolgimento delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione.

4. Il Gestore Unico del SII della Sardegna, Abbanoa S.p.A. è il soggetto designato a erogare agli utenti diretti ed indiretti beneficiari il BONUS INTEGRATIVO, nei limiti e con le modalità stabilite dal presente regolamento.

Art. 4 – Termini di presentazione della domanda.

1. Gli utenti del servizio idrico integrato in possesso dei requisiti stabiliti all'art. 5 devono presentare istanza di ammissione, debitamente compilata e sottoscritta, presso il proprio comune di residenza **entro e non oltre il giorno 30 maggio di ogni anno**, conformemente a una delle seguenti modalità:

   a) a mano presso l'ufficio protocollo;

   b) tramite l'indirizzo di posta elettronica certificata;

   c) tramite raccomandata A/R;

   d) mediante la procedura on line disponibile nel sito dedicato www.bonusacqua.it.

2. In caso di utilizzo della modalità di presentazione indicata al punto c), la raccomandata A/R dovrà pervenire all'indirizzo indicato entro e non oltre il termine ultimo, pertanto, ai fini dell'ammissibilità, non farà fede la data di spedizione della stessa.

3. All'istanza di ammissione, presentata mediante l'utilizzo del modulo allegato al presente Regolamento (All. 1), dovranno essere allegati:

   a) un documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità;

   b) una bolletta a cui si riferisce l'utenza;

   c) copia dell'attestazione dell'ISEE ORDINARIO in corso di validità alla data di presentazione della domanda.

   La mancata presentazione entro i termini predetti renderà nulla la richiesta.

4. Il Comune prende in carico la domanda verificando i requisiti di ammissione al BONUS Integrativo, ovvero:

   a) il rispetto della soglia ISEE prevista all'art. 5.2,

GCSLR - ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA - 0 - 1 - 2024-02-05 - 0000532

b) che la residenza del richiedente sia presso il punto di fornitura indicato in bolletta o sia ad esso riconducibile,

c) la natura residenziale della fornitura indicata in bolletta (tariffa Domestico Residente o Condominiale),

d) l'appartenenza del soggetto al nucleo familiare ISEE dell'intestatario della fornitura (in caso di utenza diretta) o comunque del nucleo agevolato ivi residente (in caso di utenza indiretta).

5. Il Comune comunica al richiedente l'eventuale diniego per consentire al richiedente di integrare la documentazione eventualmente lacunosa o mancante.

6. A conclusione dell'istruttoria e comunque entro il 30 luglio di ciascun anno il Comune approva l'elenco dei beneficiari residenti nel proprio territorio, che avrà cura di trasmettere all'EGAS, sia in formato pdf che excel, unitamente all'atto di approvazione, al seguente indirizzo PEC protocollo@pec.egas.sardegna.it.
   Qualora l'importo del Fondo integrativo assegnato al singolo comune non consenta il finanziamento di tutte le domande pervenute, il comune provvede a redigere due elenchi: l'elenco dei beneficiari e l'elenco degli idonei non beneficiari per assenza di risorse.
   L'elenco dei beneficiari, ordinato in base al valore ISEE deve contenere, a pena di inammissibilità, tutte le informazioni riportate nel format allegato al presente Regolamento (All.2). La mancata comunicazione entro i termini da parte dei Comuni implica il non riconoscimento dell'agevolazione del BONUS Integrativo.

7. L'EGAS, con determinazione dirigenziale, prende atto degli elenchi trasmessi da ciascun Comune e comunica al Gestore gli utenti beneficiari della misura, il quale, a seguito delle verifiche di propria competenza sulla congruità dei dati acquisiti con quelli risultanti dal proprio sistema gestionale, applicherà l'agevolazione sui consumi dal 1 gennaio al 31 dicembre dell'anno di competenza.

8. Nel caso in cui, durante la fase di verifica di cui sopra a carico del Gestore, emergessero difformità, la domanda presentata dall'utente risulterà irricevibile e segnalata, all'EGAS e al Comune di residenza con indicata la relativa motivazione.

Art. 5 – Requisiti di ammissione al BONUS Integrativo.

1. Sono ammessi al BONUS Integrativo:

   a. gli utenti diretti intestatari di utenza Domestica Residente, per almeno uno dei componenti il nucleo ISEE, e laddove sia garantito il possesso dei seguenti requisiti:

      i. la coincidenza della residenza anagrafica dell'intestatario del contratto di fornitura idrica con l'indirizzo di fornitura del medesimo contratto;

      ii. la coincidenza del nominativo e del codice fiscale dell'intestatario del contratto di fornitura idrica con il nominativo di un componente il nucleo ISEE.

   b. gli utenti indiretti, a condizione che sia garantita la coincidenza tra la residenza anagrafica di un componente il nucleo ISEE e l'indirizzo della fornitura condominiale o aggregata di cui il

GCSLR - ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA - 0 - 1 - 2024-02-05 - 0000532

medesimo nucleo usufruisce, ovvero a condizione che l'indirizzo di residenza anagrafica del richiedente sia riconducibile all'indirizzo di fornitura dell'utenza condominiale o aggregata.

2. Per essere ammessi all'agevolazione i richiedenti dovranno rientrare nella tipologia socio-economica definita "utenza debole". Il requisito essenziale per rientravi è che si tratti di utenze il cui nucleo familiare abbia un indice ISEE non superiore alla soglia di 20.000,00 euro:

3. Il nucleo ISEE in condizioni di disagio economico sociale ha diritto al BONUS Integrativo con riferimento ad un solo contratto di fornitura.

Art. 6 – Determinazione del BONUS Integrativo.

1. L'importo del BONUS Integrativo spettante a ciascun beneficiario è pari a:

    a. 25,00 euro per ogni componente del nucleo familiare in presenza di un indicatore ISEE al di sotto della soglia di 9.000,00 euro;

    b. 20,00 euro per ogni componente del nucleo familiare in presenza di un indicatore ISEE da 9.000,00 euro fino alla soglia di 20.000,00 euro.

2. L'importo del bonus non potrà comunque eccedere il valore della spesa idrica sostenuta dall'utente nell'anno di riferimento, diminuita del Bonus Sociale idrico Nazionale.

Art. 7 – Erogazione del BONUS Integrativo.

1. Il Gestore, anche a seguito della verifica di cui all'art. 6.2, eroga, all'utente finale, il BONUS Integrativo pro quota die, in base ai giorni in cui l'utenza è attiva nell'anno di competenza:

    a. agli utenti diretti, nella prima bolletta utile e comunque entro l'ultimo ciclo di fatturazione dei consumi di competenza;

    b. agli utenti indiretti, tramite rimessa diretta, con modalità tali da garantire la tracciabilità e l'identificazione del soggetto beneficiario dell'agevolazione e comunque entro l'ultimo ciclo di fatturazione dei consumi di competenza.

2. L'importo del BONUS Integrativo per l'utente diretto deve essere opportunamente segnalato ed individuabile nella bolletta ed abbatte il valore dell'importo complessivo risultante, mentre per l'utente indiretto sarà evidenziato in apposita comunicazione. In particolare per l'utenza diretta l'erogazione avverrà evidenziando in bolletta:

    a. gli importi derivanti dall'applicazione della tariffa Domestico Residente,

    b. l'importo del BONUS Integrativo erogato ai sensi del presente Regolamento per la competenza della bolletta,

GCSLR - ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA - 0 - 1 - 2024-02-05 - 0000532

c. l'importo residuo da pagare, come differenza tra i due precedenti.

Art. 8 – Casi particolari.

1. Nel caso di cessazione, voltura, subentro nel corso dell'anno, la misura del BONUS Integrativo si applicherà, in ogni caso, secondo i seguenti criteri:

   a. Nel caso di cessazione il Gestore sarà tenuto ad erogare il BONUS Integrativo nella misura pari alla porzione d'anno in cui l'utenza è stata attiva nella fattura di chiusura della fornitura.

   b. Nel caso di voltura o subentro:

      i. se il nuovo intestatario è compreso nel nucleo familiare ISEE agevolato, il Gestore provvederà ad erogare il BONUS Integrativo;

      ii. se il nucleo ISEE agevolato assume una nuova utenza all'interno della stessa gestione, il Gestore provvederà ad erogare il BONUS Integrativo per intero.

Art. 9 – Rendicontazione all'EGAS e norme per il corretto utilizzo del Fondo Integrativo.

1. Entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di competenza, il Gestore trasmette all'EGAS l'elenco dei beneficiari del BONUS Integrativo con i quali certifica l'avvenuta erogazione delle agevolazioni, mediante compilazione del format allegato al presente Regolamento (All. 3).

2. Gli elenchi dovranno contenere i seguenti dati:

   a. Un sottoelenco per le utenze dirette contenente:

      1. In riferimento al Beneficiario: Nome e Cognome, Data di nascita, Luogo di nascita, Indirizzo di residenza, Comune di residenza, Codice Fiscale, numero componenti il nucleo familiare, Codice ISEE, Valore ISEE, Importo erogato del BONUS Integrativo.

      2. In riferimento all'Utenza ed all'intestatario del contratto di fornitura: Nome e Cognome, Codice Fiscale, Indirizzo di fornitura, Comune in cui è sita la fornitura, Codice Istat del Comune in cui è sita la fornitura, Codice Cliente, Codice Servizio, Punto Erogazione (PdE), Tipologia di Utenza.

   b. Un sottoelenco per le utenze indirette contenente:

      1. In riferimento al Beneficiario: Nome e Cognome, Data di nascita, Luogo di nascita, Indirizzo di residenza, Comune di residenza, Codice Fiscale, numero componenti il nucleo familiare, Codice ISEE, Valore ISEE, Importo erogato del BONUS Integrativo.

GCSLR - ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA - 0 - 1 - 2024-02-05 - 0000532

2. In riferimento all'Utenza ed all'intestatario del contratto di fornitura: Identificativo condominio, Codice Fiscale, Indirizzo di fornitura, Comune in cui è sita la fornitura, Codice Istat del Comune in cui è sita la fornitura, Codice Cliente, Codice Servizio, Punto Erogazione (PdE), Tipologia di Utenza.

3. L'EGAS nell'acquisire la certificazione di cui ai commi precedenti vigilerà sul corretto utilizzo del Fondo Integrativo in conformità al presente Regolamento.

4. Qualora l'EGAS riscontrasse modalità di utilizzo del Fondo Integrativo non conformi a quanto previsto del presente Regolamento, intimerà al gestore di provvedere secondo le disposizioni regolamentari entro 30 giorni; decorso tale termine senza che il gestore si sia adeguato alle indicazioni dell'EGAS, questi provvederà a segnalare quanto riscontrato ad ARERA.

5. L'EGAS potrà effettuerà verifiche e riscontri sui tempi, modalità e importi relativi all'erogazione del BONUS Integrativo. Qualora emergessero divergenze tra i dati certificati e i BONUS effettivamente erogati o la mancanza di erogazione dei BONUS Integrativi dovuti entro i termini previsti, intimerà al gestore di provvedere secondo le disposizioni regolamentari entro 30 giorni; decorso tale termine senza che il gestore si sia adeguato alle indicazioni dell'EGAS, questi provvederà a segnalare quanto riscontrato ad ARERA ed a decurtare la parte non erogata dall'OP_{social} nella prima revisione utile.

6. Qualora i termini previsti ai commi 1 e 4 del presente articolo siano valutati non sufficienti per la complessità o l'entità delle attività da compiere, il Gestore potrà richiedere, specificandone le motivazioni, un termine congruo per ottemperare alle richieste dell'EGAS che approverà la richiesta laddove ritenuta fondata.

Art. 10 – Trattamento dei dati personali.

1. Tutti i dati personali di cui le Amministrazioni Comunali, l'EGAS e il Gestore vengano in possesso in occasione del presente procedimento saranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i., e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

Art. 11 – Pubblicità.

1. Il Gestore darà opportuna informazione circa l'attivazione e modalità di richiesta del BONUS Integrativo di cui al presente Regolamento attraverso la prima bolletta e il proprio sito internet.

Art. 12 – Entrata in vigore.

1. Il presente Regolamento si applica a partire dalla competenza 2021 e per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 1.1.

GCSLR - ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA - 0 - 1 - 2024-02-05 - 0000532